



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 4 del 14 gennaio 2014

**OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 2027/13 del Giudice di Pace di Taranto –
Avv. Giuseppe Coda c/Comune di Castellaneta. Affidamento
incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 09/12/2013 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 30615, con il quale è stato richiesto al Giudice di Pace di Taranto di ingiungere a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2884,80 oltre interessi come per legge, oltre spese della procedura monitoria.
- dal medesimo atto giudiziario si evince che il Giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, senza concessione di clausola di provvisoria esecuzione, indicando, altresì, la somma di € 500,00 (di cui € 55,00 per esborsi giustificati ed € 445,00 per competenze), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi al difensore di fiducia, avv. Michele Coda, dichiaratosi antistatario.

CONSIDERATO:

- che, come da atti d'ufficio, risulta che questo Ente ha proceduto alla liquidazione, in favore dell'Avv. Giuseppe Coda, della complessiva somma di € 2.500,00 per l'incarico, conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 17 maggio 2007, relativo alla difesa di questo Ente avverso il ricorso avanti alla Corte di Cassazione proposto dall'Ing. Renato Notarnicola alla sentenza 29/09/2006 – 08/01/2007 del Tribunale di Taranto che rigettava la domanda del ricorrente di essere reintegrato nella propria posizione organizzativa apicale;
- che, in effetti, è stato emesso il mandato di pagamento n. 1648 del 24/07/2008 in favore del ricorrente avv. Giuseppe Coda, per cui residuerebbe una somma di € 46,80 a credito dell'odierno ricorrente, che questo Ente provvederà a liquidare nell'immediato.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Angelica D'Onghia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta Marina, alla Via Mare delle Piogge n. 6 .

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 2027/2013 del Giudice di Pace di Taranto, emesso in data 26/11/2013, notificato a questo Ente in data 09.12.2013 su ricorso dell'Avv. Giuseppe Coda assistito e difeso dall'Avv. Michele Coda, assunto al protocollo generale in data 10/12/2013 al n. 29603, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Angelica D'Onghia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta Marina, alla Via Mare delle Piogge n. 6;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


